

# **REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO** **DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA**

## Capitolo I – Aspetti di carattere generale.

### Art. 1

L'attività degli Organi Collegiali dell' Ente seguirà il Decreto Legislativo emanato dal Ministero della Pubblica Istruzione.

### Art. 2

Nell'espletamento dell'attività statutaria il Consiglio di Amministrazione dell'Ente provvede alla vigilanza igienico – sanitaria avvalendosi dell' opera dei medici o di istituti a ciò proposti. Alla vigilanza dell'andamento didattico provvede la direttrice secondo quanto previsto per la scuola statale dalle vigenti norme.

### Art. 3

Nell'espletamento dell'attività statutaria il Consiglio di Amministrazione dell'Ente potrà procedere alla formazione di apposite commissioni di lavoro a cui delegare lo svolgimento di particolari attività finalizzate al raggiungimento di obiettivi precedentemente determinati. A tali organismi, non è possibile delegare poteri decisionali che rimangono di ambito esclusivo del Consiglio di Amministrazione.

### Art. 4

Nelle commissioni di cui all'articolo precedente possono essere nominate persone anche non ricomprese nel novero dei soci dell'Ente.

### Art. 5

E' facoltà di ogni componente degli Organi Collegiali di visitare la Scuola dell'Infanzia per assicurarsi che l'attività proceda regolarmente

## Capitolo II – Requisiti e modalità di ammissione.

### Art. 6

Ogni anno, entro il periodo stabilito MIUR, il Consiglio di Amministrazione provvede, sulla base delle richieste pervenute e sulle disponibilità riscontrate, a determinare il numero ed i nominativi dei bambini ammessi al successivo anno didattico.

I bambini sono ammessi in base ai seguenti criteri:

- bambini che hanno frequentato il nostro asilo nido, per continuità
- bambini con fratelli già frequentanti o l'asilo nido o la scuola dell'infanzia
- bambini residenti

- casi sociali
- bambini non residenti con parente e/o affine di secondo grado residente
- bambini non residenti
- bambini con richiesta di ammissione anticipata.

Nel periodo di iscrizioni stabilito dal Ministero, vengono accettate le iscrizioni dei primi 70 bambini, aventi diritto, in base all'ordine di arrivo. I rimanenti bambini, anche se in eccedenza rispetto ai posti disponibili (max.78 b.) saranno accolti e a chiusura iscrizioni si formulerà una graduatoria secondo i criteri stabiliti, con eventuale lista di attesa.

Il bambino che dovesse, nel corso del triennio, cambiare residenza non perde i diritti di iscrizione agli anni didattici successivi se non per mancata presentazione delle domanda stessa.

La determinazione dei termini e delle modalità di presentazione delle domande di iscrizione, nonché la gestione delle stesse, potranno essere delegate alla Direttrice.

#### Art. 7

Entro il mese di gennaio, il Consiglio di Amministrazione dovrà determinare le quote di iscrizione e di frequenza, fatto salvo la possibilità di poterle variare in corso d'anno se necessario. E' facoltà del Consiglio di Amministrazione stabilire una ulteriore quota "una tantum" da applicare a carico degli iscritti non residenti in Bernareggio.

Le quote di iscrizione e di frequenza corrisposte non potranno essere reclamate in caso di rinuncia di frequenza del bambino iscritto.

#### Art. 8

È obbligo accertare, all'atto dell'ammissione, che i bambini siano stati sottoposti alle vaccinazioni prescritte dalla legge richiedendo la presentazione della relativa certificazione.

In assenza di presentazione del certificato di avvenuta vaccinazione o dichiarazione sostitutiva viene di fatto consentita l'iscrizione alla scuola in base al DPR del 26 gennaio 1999 n.355, e deve essere comunicato il fatto entro cinque giorni, per gli opportuni e tempestivi interventi, all'ASL di appartenenza del bambino.

#### Art. 9

Ai bambini iscritti è somministrata la refezione quotidiana come parte integrante dell'attività educativa della scuola.

### Capitolo III – Gli organi della Scuola dell'Infanzia e loro funzionamento.

#### Art. 10

Sono organi della scuola dell'Infanzia:

- il Collegio Docenti ;
- il Consiglio di Istituto;
- l'Assemblea di Sezione;
- l'Assemblea dei Genitori;
- i Referenti dei Genitori

## Art. 11

Il Collegio Docenti, costituito dalle insegnanti e dal Direttore Didattico, ha come compito quello di :

- determinare i criteri di attuazione degli orientamenti educativi indicati da Ministero della Pubblica Istruzione nel Decreto Legislativo n. 59/2004;
- concordare, alla luce di ciò, le mete del progetto educativo elaborato prima dell'inizio dell'anno scolastico;
- confrontare metodi ed esiti del lavoro ;
- studiare momenti e modi di collaborazione tra le insegnanti ;
- approfondire ed aggiornare la propria preparazione professionale e interscambiare esperienze lavorative.

Il Collegio Docenti deve essere convocato almeno una volta ogni due mesi dal Direttore Didattico, il quale ne fissa l'ordine del giorno.

## Art. 12

Compito del Consiglio di Istituto è quello di:

1. Formulare al Collegio Docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica
2. Agevolare ed estendere i rapporti reciproci fra Docenti – Genitori – Bambini
3. Esprimere pareri e proposte sulle varie attività, organizzazione e funzionamento della scuola dell'infanzia
4. Formulare proposte e dà pareri in merito alla gestione amministrativa
5. Verificare l'andamento complessivo dell'attività didattica.

Spettano al Collegio Docenti le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari.

## Art. 13

Il Consiglio di Istituto è costituito da:

- un genitore per ogni sezione
- la direttrice
- le insegnanti
- un rappresentante del personale ausiliario
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione o un suo delegato.

Il presidente del Consiglio di Istituto è da nominarsi, all'interno del medesimo organo, tra i genitori delle Assemblee di Classe rappresentati.

Il Consiglio di Istituto deve essere convocato almeno una volta ogni due mesi dal Presidente, il quale ne fissa l'ordine del giorno.

Alle sedute del Consiglio di Istituto, partecipano solo i suoi componenti tra i quali viene scelto il segretario avente compito di redigere il verbale.

E' compito del Presidente del Consiglio di Istituto curare l'esecuzione delle deliberazioni.

I servizi di segreteria del Consiglio di Istituto sono svolti a carico degli organi amministrativi della scuola dell'infanzia.

#### Art. 14

L'Assemblea di Sezione è composta dai genitori (o dai legali rappresentanti) dei bambini regolarmente iscritti in una determinata sezione e dall'insegnante della sezione stessa la quale coordinerà i lavori.

Compito dell'Assemblea di Sezione è quello di favorire la comunicazione ed il confronto tra i genitori ed il corpo insegnante sulle tematiche inerenti gli aspetti didattico educativi dell'attività programmata ed effettuata durante l'anno didattico.

La prima Assemblea di Classe deve essere convocata entro 30 giorni dall'inizio dell'attività didattica per la nomina del suo rappresentante in seno al Consiglio di Istituto. Successivamente, la convocazione dovrà avvenire, a cura dell'insegnante, con cadenza non superiore a tre mesi e comunque quando ne facciano richiesta i genitori di almeno il 20% dei bambini regolarmente iscritti alla sezione.

#### Art. 15

L'Assemblea dei Genitori è costituita dai genitori o dai legali rappresentanti dei bambini regolarmente iscritti alla Scuola dell'Infanzia.

L'Assemblea dei Genitori è convocata dal Direttore Didattico almeno una volta all'anno ed entro 30 giorni dall'inizio delle attività al fine illustrare ai partecipanti gli indirizzi pedagogico educativi di carattere generale che saranno sviluppati durante l'anno dal corpo insegnante e per fornire notizie circa l'attività dell'Ente.

L'Assemblea dei Genitori dovrà essere convocata senza indugio dal Direttore Didattico quando ne facciano richiesta motivata i rappresentanti dell'Assemblea di Classe di almeno la metà delle sezioni esistenti. In tale circostanza, partecipano di diritto il Presidente ed il Segretario dell'Ente.

#### Art. 16

Al fine di favorire l'interazione tra il Consiglio e le famiglie, entro 15 giorni dalla nomina dei rappresentanti di classe questi saranno chiamati a nominare, a loro volta, due Referenti per i Genitori presso il Consiglio o per garantire la rappresentanza dei genitori in commissioni o gruppi di lavoro previsti in forza di convenzioni sottoscritte dall'Ente.

Le due persone, di cui una effettiva e l'altra supplente, potranno essere ammesse alle riunioni del Consiglio ogni qualvolta lo richiedano per motivi direttamente od indirettamente attinenti all'attività scolastica. A loro, in situazioni ritenute opportune, il Consiglio potrà richiedere la partecipazione alle proprie sedute.

I citati genitori potranno essere nominati anche al di fuori del novero dei rappresentanti di classe.